

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Reg. Delib.

N. _____ Reg. Public.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO _____ addì VENTINOVE
del mese di MARZO _____ alle ore 18,00 _____ nella Sala consiliare,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ORDINARIA _____ ed in seduta pubblica
di PRIMA _____ convocazione.

Risultano

	Presenti	Assenti
1 GANDOLFI Andrea	SI	
2 ALBERTAZZI Eleonora	SI	
3 FOSSATI Alice	SI	
4 MASANTA Mattia	SI	
5 ALBERTAZZI Cinzia		SI
6 VOLPINI Francesco		SI
7 ALBERTOCCHI Davide	SI	
8 TAMBUSSI Marco	SI	
9 ZAMBIANCHI Elio	SI	
10 LEGA Maria Antonietta		SI
11 ALBERTI Alex		SI

Totale presenti N.7 assenti N. 4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Sandro Sciamanna _____
il Sig. Gandolfi Andrea – Sindaco _____ assunta la
presidenza
e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente,

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi del D.M. del 9 febbraio 2018 è stato differito il termine al 31 marzo 2018 per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 per gli Enti Locali;
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO altresì l'art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012, n. 228, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone

che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile anche per l'anno 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che:

- la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;
- Il comma 37, lettera a), dell'articolo 1 della legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ha previsto la sospensione dell'aumento dei tributi locali anche per l'anno 2018.

VISTO:

- l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto per l'anno 2016 la possibilità per il Comune di mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;
- che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

CONSIDERATO che con l'art. 37, lettera b) della legge 205/2017 è stata ulteriormente confermata anche per l'anno 2018 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, del 30/03/2017, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio

annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2018 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base di quanto sopra espresso e delle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RITENUTO che la decisione di differenziare la TASI per categorie trovi giustificazione non soltanto nella previsione dettata dal comma 683 della L. 147/2013, ma anche nella discrezionalità di orientamento politico – amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

VISTO in tal senso le norme regolamentari del Comune di Santa Margherita di Staffora in merito al tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO CHE, sempre nel proprio regolamento, il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge n. 147/2013, specifiche riduzioni delle aliquote della TASI;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO CHE, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con

particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2018/2020, in corso di approvazione in questa stessa seduta, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 45.000,00
Cura del verde pubblico	€
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 6.500,00
Sgombero neve	€ 1.000,00
Servizi di polizia locale	€ 15.000,00
Servizio di protezione civile	€
Videosorveglianza	€
Reti wi-fi pubbliche	€
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 15.000,00
Anagrafe	€ 4.000,00
Totale	€ 86.500,00

CONSIDERATO inoltre che, con il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 in €. 63.913,78, oltre il rimborso dello stato, con un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si prevede una copertura dei servizi indivisibili pari ad una percentuale del 98%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 63.913,78
Ristoro abolizione TASI abitazione principale (B)	€ 20.841,51
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (C)	€ 86.500,00

Differenza (A+B-C)	€ 1.744,71
Percentuale di finanziamento dei costi	98%

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e di quanto sopra indicato;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), si conferma pertanto anche per il 2018 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO CHE il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera a), reiterato anche per il 2018 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e dall'art. 1, comma 38 della legge 205/2017 hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 - 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO CHE una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO CHE con propria precedente deliberazione n. 5, del 29/03/2018, adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018 predisposto da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune;

VISTO il vigente regolamento della TARI;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RILEVATO CHE soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di*

tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO CHE il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, approvare per l'anno 2018 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,77822	17,27258
2 componente	0,90792	40,30268
3 componente	1,00057	51,81773
4 componente	1,07468	63,33278
5 componente	1,14880	83,48412
6 o più componenti	1,20439	97,87794

UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07887	0,76313
2. Campeggi, distributori carburanti	0,16514	1,61724
3. Stabilimenti balneari	0,09366	0,91282
4. Esposizioni, autosaloni	0,07394	0,73378
5. Alberghi con ristorante	0,26373	2,57995
6. Alberghi senza ristorante	0,19718	1,92249
7. Case di cura e riposo	0,23416	2,29525
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,24648	2,40972
9. Banche ed istituti di credito	0,13556	1,32080
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,21444	2,08686

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,26373	2,58289
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,17747	1,73171
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,22676	2,21600
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,10599	1,02729
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13556	1,32080
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,19296	11,64354
17. Bar, caffè, pasticceria	0,89719	8,75247
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,43380	4,23535
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,37958	3,69529
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,49367	14,59332
21. Discoteche, night club	0,25637	2,51245

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO CHE, a fronte di tale disposizione, non può considerarsi obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati con riferimento alla TASI;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

TARI:

Acconto 1^ rata: 30 Giugno

Acconto 2^ rata: 30 Settembre

Saldo: 31 Dicembre

Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 Giugno;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

RITENUTO pertanto, in base a quanto sopra esposto, porre in votazione il presente punto all'ordine del giorno.

RITENUTO inoltre necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto delle scadenze previste per la riscossione dei tributi e per la pubblicazione degli atti, anche ai fini dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e relativi allegati nel prosieguo della seduta;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- ☐ il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- ☐ il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti sette,
 astenuti uno (Consigliere Zambianchi Elio),
 votanti sei,
 voti favorevoli sei,
 voti contrari zero

DELIBERA

1) DI STABILIRE, per quanto riguarda l'Imposta Municipale propria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,5 per mille

2) DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00 (Euro duecento/00)

3) DI DARE ATTO che sono esenti i terreni ed i fabbricati strumentali all'attività agricola in quanto il Comune di Santa Margherita di Staffora è interamente compreso nelle aree montane;

4) DI STABILIRE, per quanto riguarda l'Imposta sui servizi indivisibili (TASI), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla Tasi
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	due per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	Esclusi
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	due per mille

5) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

6) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 98% per cento circa;

7) DI DETERMINARE per l'anno 2018 le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)

1 componente	0,77822	17,27258
2 componente	0,90792	40,30268
3 componente	1,00057	51,81773
4 componente	1,07468	63,33278
5 componente	1,14880	83,48412
6 o più componenti	1,20439	97,87794

UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07887	0,76313
2. Campeggi, distributori carburanti	0,16514	1,61724
3. Stabilimenti balneari	0,09366	0,91282
4. Esposizioni, autosaloni	0,07394	0,73378
5. Alberghi con ristorante	0,26373	2,57995
6. Alberghi senza ristorante	0,19718	1,92249
7. Case di cura e riposo	0,23416	2,29525
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,24648	2,40972
9. Banche ed istituti di credito	0,13556	1,32080
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,21444	2,08686
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,26373	2,58289
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,17747	1,73171
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,22676	2,21600
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,10599	1,02729
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13556	1,32080
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,19296	11,64354
17. Bar, caffè, pasticceria	0,89719	8,75247
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,43380	4,23535
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,37958	3,69529
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,49367	14,59332
21. Discoteche, night club	0,25634	2,51245

8. DI STABILIRE per le utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente) quanto segue:

- La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

9) Di dare atto che sull'importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;

10) DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini ex lege stabiliti con riferimento all'IMU ed alla TASI, mentre la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

TARI :

Acconto 1^ rata: 30 Giugno

Acconto 2^ rata: 30 Settembre

Saldo: 31 Dicembre

11) DI STABILIRE altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2018, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 30 GIUGNO;

12) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

13) DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

14) DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018/2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

15) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione:

presenti sette,

astenuti uno (Consigliere Zambianchi Elio),

votanti sei,

voti favorevoli sei,

voti contrari zero.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere favorevole
29/03/2018**



**Il responsabile del servizio finanziario
Celasco Tiziana**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Celasco", written over the printed name.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere favorevole
29/03/2018**

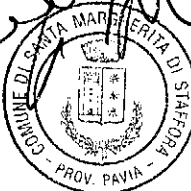


**Il responsabile del servizio finanziario
Tiziana Celasco**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Celasco", written over the printed name.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Gandolfi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Sciamanna



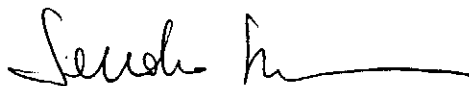
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 17 APR 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 17 APR 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Sciamanna



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2018

- Essendo decorso il termine di cui all'art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000;

☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Li, 17 APR 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Sandro Sciamanna

